

# Attività e cariche incompatibili per il personale docente ed ATA della scuola (Contributo Orizzontescuola.it)

Il personale docente, educativo e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all'assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni.

L'articolo 60 del [DPR n. 3/1957](#) detta quali sono i casi di incompatibilità:

- esercizio del commercio e dell'industria;
- impieghi alle dipendenze di privati;
- cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente.

Il divieto di assumere cariche non si applica, leggiamo all'**art. 61**, nel caso di società cooperative.

L'**articolo 65** prevede, invece, il divieto per il dipendente pubblico di cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

## Cosa si intende per esercizio del commercio e dell'industria?

Per esercizio del commercio e dell'industria si intende ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici. La partecipazione a tali società è possibile nei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società.

L'esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di presidente o amministratore delegato in società di capitali quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.

Non viene considerato esercizio di attività imprenditoriale il fatto di ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.

Il **decreto legislativo n. 297/94** all'art.508 commi 7-10 recepisce quanto stabilito dal DPR n. 3/57 prevedendo che *“l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico”* e il medesimo personale *“non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.”*

Le disposizioni sopra illustrate sono state in parte mitigate dal **DPCM n. 117/89** e dalla **legge n. 662/96**, che consentono ai dipendenti pubblici con contratto part-time di svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo.

[L'articolo 6 comma 2 del DPCM n. 117/89](#) prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, *previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza*, può svolgere *l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.*

[Legge n. 662/96 all'art. 1 comma 58](#) recita:

*“La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo*

*che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa ...*

**Il personale in part-time**, quindi, **può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo**, a condizione che non si determini una situazione di conflitto d'interesse con l'attività svolta dal dipendente o non intacchi la funzionalità dell'amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio. In tali casi è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Una situazione di conflitto, a titolo esemplificativo, potrebbe essere quella di un docente in part-time che viene assunto da una scuola paritaria dello stesso grado di quella statale: il docente potrebbe avere interesse (sia esso economico, "amicale" o di altra natura) a far trasferire alunni dalla scuola paritaria a quella statale e viceversa.

Il **decreto legislativo 165/01** conferma, all'articolo 53 comma 1, quanto previsto dai suddetti **Decreti n. 3/1957 e n. 117/89 e dalla legge n.662/96**:

*“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 273, 267, comma 1, e 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.*

Alla luce della normativa di riferimento, quindi, il personale docente, educativo e ATA della Scuola:

- **non può svolgere attività imprenditoriale;**
- **non può svolgere impieghi alle dipendenze di privati;**
- **non può cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabiliti dalla legge;**
- **non può partecipare in qualità di socio in società di persone, a meno che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo;**
- **non può ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali.**

**Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale** con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, **può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo** alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.

**Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale**, tuttavia, è soggetto agli stessi altri divieti previsti per il personale a tempo pieno, come sostenuto da un parere del 2007 dell'ufficio legale dell'USR Emilia-Romagna, relativo a un docente a tempo determinato, il cui status viene equiparato a quello di un docente a tempo indeterminato in regime di part-time.

Il detto [parere](#) fornisce una chiara spiegazione relativa alla differenza tra attività commerciale e lavoro autonomo, descrivendo le caratteristiche dell'una e dell'altro. Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto sta alla base della concessione suddetta (possibilità di svolgere lavoro autonomo o subordinato) fatta ai dipendenti pubblici con prestazione lavorativa a orario ridotto.